



RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1405

Seduta del 25/03/2019

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA vice Presidente
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICILO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROLFI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

L'atto si compone di 17 pagine
di cui 14 pagine di allegati
parte integrante

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

VISTA la D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 concernente il rinnovo dei componenti del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio e l'approvazione delle modalità di funzionamento del Comitato, di cui all'allegato A della deliberazione;

DATO ATTO che all'articolo 4 delle modalità di funzionamento del Comitato Paritetico si prevede che:

- il Comitato rende il proprio parere obbligatorio ai sensi del comma 11 dell'art. 5 della l.r. n. 19/2015 sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento regionali precedentemente all'attivazione dell'iniziativa legislativa (di norma mediante approvazione della relativa proposta da parte della Giunta regionale) da parte del Presidente della Regione;
- in caso di urgenza, le proposte di progetto di legge e di regolamento possono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta della Giunta regionale senza previa acquisizione del parere del Comitato; nel provvedimento di approvazione deve darsi atto che il testo approvato viene immediatamente trasmesso al Comitato per l'espressione del parere di competenza;
- il parere viene reso entro i 10 giorni successivi alla data di approvazione della proposta normativa regionale e comunque non oltre l'avvio della

trattazione della proposta nella Commissione competente per materia;

CONSIDERATO che la tempistica di insediamento del Comitato paritetico, la cui prima seduta si è tenuta il giorno 21 marzo 2019 non ha consentito la previa acquisizione del parere sul progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge;
2. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 l'allegata proposta di progetto di legge al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'espressione del parere di competenza nel prescritto termine di 10 giorni;
3. di disporne la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 8 ter è abrogato;

b) dopo il Titolo VI è inserito il seguente:

“Titolo VI bis
(Disposizioni in materia di florovivaismo)

Art. 75 bis
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente titolo reca disposizioni volte a promuovere il settore del florovivaismo e a favorirne la modernizzazione, nel quadro dei riferimenti normativi statali alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.

2. Il florovivaismo consiste nell'attività principale di coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, per il cui esercizio è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 71, nonché nell'attività complementare di vendita diretta al dettaglio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, di prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati, di prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, del medesimo settore o altro settore merceologico, e di prodotti strettamente connessi all'attività principale, nei limiti di cui all'articolo 75 ter. La prevalenza è riferita al ricavo conseguito dalla vendita dei prodotti provenienti dal fondo rispetto a quelli forniti da terzi.

3. Per i limiti di fatturato oltre i quali l'attività di vendita rientra nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) si osservano, in particolare, le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001.

Art. 75 ter
(Strutture di vendita e assortimento merceologico)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge sul governo del territorio), la superficie destinata all'esercizio dell'attività di vendita dei soli beni connessi all'attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare i 1000 mq.

2. Ai fini del presente titolo, sono considerate strettamente connesse all'attività principale le seguenti tipologie di prodotti:

a) prodotti agricoli e derivati quali piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse, fronde e fiori recisi, materiale da propagazione;

b) prodotti complementari quali:

1. substrati culturali e prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendantini, concimi, terricci, cortecce, torbe, prodotti fitosanitari non professionali;

2 materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni e graticci;

3 materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati;

4 attrezzi e accessori per la gestione e la cura del verde in giardino e in casa.

3. La Giunta regionale approva la tabella merceologica dettagliata relativa ai prodotti di cui al comma 2. La medesima deliberazione può stabilire soglie minime di utilizzo delle produzioni florovivaistiche locali al fine di valorizzare tali produzioni.”;

c) la rubrica del Titolo X è sostituita dalla seguente: “**Multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”;**

d) gli articoli da 150 a 163 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 150

(Multifunzionalità dell’azienda agricola)

1. La Regione, nell’ambito delle finalità definite dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell’Unione europea, sostiene l’agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo:

- a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l’integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita;
- b) il recupero del patrimonio rurale edilizio regionale abbandonato o dismesso e la tutela del paesaggio;
- c) la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tipici e tradizionali, delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità e biologiche e delle connesse tradizioni enogastronomiche anche attraverso lo sviluppo di attività didattiche, divulgative e sociali.

2. Nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività che possono essere esercitate in connessione con l’attività agricola dagli imprenditori agricoli.

Art. 151

(Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche s’intendono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 96/2006 svolte dai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di centoventi ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristiche;
- b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di trecento pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristiche;
- c) l’organizzazione, all’interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;
- d) l’organizzazione nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate o anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo.

3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata possono realizzare nei beni fondiari di pertinenza eventi con finalità promozionali che rientrano tra le attività ricreativo-culturali.

4. Le attività agrituristiche di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitate anche utilizzando l’abitazione e la cucina dell’imprenditore agricolo purchè non vengano somministrati più di cinquanta pasti al giorno e non vengano ospitate più di venti persone al giorno.

5. Se l'azienda agrituristiche non si configura come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio affinché sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

Art. 152

(Requisiti per lo svolgimento di attività agrituristiche)

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e dalla Regione per la restante parte del territorio in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 161.

3. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo impiegato nell'attività agricola nel medesimo periodo.

4. In caso di modifiche aziendali tali da rendere prevalente l'attività agrituristica su quella agricola l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che può fissare un termine, non superiore a tre mesi, entro cui provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o, in alternativa, richiedere la variazione del certificato stesso. Se le modifiche sono dovute ad espropriazioni per pubblica utilità o ad altre cause di forza maggiore il termine di cui al periodo precedente può essere aumentato fino a dodici mesi.

5. Conseguito l'attestato e ottenuta la certificazione di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristicci istituito presso la Giunta regionale.

6. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristicci costituisce condizione necessaria per la presentazione al comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

7. L'esercizio di attività agrituristiche non è consentito a coloro i quali versano nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 96/2006.

Art. 153

(SCIA)

1. Gli operatori agrituristicci presentano allo sportello unico del comune in cui hanno sede gli immobili da utilizzare per lo svolgimento dell'attività una SCIA attestante il possesso dei requisiti richiesti.

2. Il comune trasmette copia della SCIA alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio e all'ATS competente per territorio. Nella SCIA sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti e i periodi di apertura dell'azienda agrituristica.

3. In caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e della partita IVA l'operatore agrituristico richiede entro sessanta giorni alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'emissione di un nuovo certificato di connessione e presenta una nuova SCIA al comune.

Art. 154

(Locali da destinare ad attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici rurali, ubicati nel centro aziendale secondo la definizione data dall'ISTAT, già esistenti da almeno cinque anni, nel rispetto

della disciplina dettata dalla pianificazione vigente, comunale e sovracomunale e a condizione che la loro destinazione all'esercizio dell'attività agritouristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.

2. *I fabbricati distaccati dal centro aziendale possono essere utilizzati per attività agritouristiche purché situati in aree destinate all'agricoltura dal piano di governo del territorio (PGT), nel rispetto di quanto previsto al comma 1, solo qualora sussista un rapporto di connessione fisica o anche funzionale con l'azienda agricola.*

3. *Gli edifici utilizzati quale abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere impiegati per le attività di cui all'articolo 151, comma 2, lettere a) e b), purché situati in aree destinate all'agricoltura dal PGT, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, indipendentemente dalla classificazione catastale del immobile, ad esclusione delle classi catastali A1 ed A8 e delle abitazioni che possiedono le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969.*

4. *La ristrutturazione degli immobili rurali destinati ad uso agritouristico, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.*

5. *Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agritouristica risultante dal certificato di connessione.*

6. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano agli edifici già indicati nei certificati di connessione rilasciati alla data di entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)".*

Art. 155

(Requisiti strutturali, igienico-sanitari e accessibilità dei fabbricati)

1. *Le strutture e i locali destinati all'esercizio di attività agritouristiche devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.*

2. *Nelle piazzole di sosta attrezzate per l'ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti.*

3. *Per la produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande si osservano le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine animale o vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.*

4. *La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicinicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e*

lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.

5. *L'operatore agrituristicco individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. L'autorità sanitaria, nello svolgimento di controlli sulle attività svolte, tiene conto della ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria all'attività agrituristicca e della limitata quantità delle produzioni stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.*

6. *Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio di attività agrituristiche la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le loro caratteristiche di ruralità.*

Art. 156

(Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti)

1. *L'operatore agrituristicco somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda.*

2. *Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:*

a) prodotti propri dell'azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al quaranta per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna identificate dal programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta trentacinque per cento;

b) prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, compresi i prodotti tipici e tradizionali caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e prodotti acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristicca, anche di altre Regioni.

3. *Sono assimilati ai prodotti di origine locale, non propri, gli esemplari di fauna selvatica prelevati sul territorio regionale in base alla normativa vigente. Tali capi sono utilizzati nel rispetto della disciplina sull'igiene degli alimenti.*

4. *La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), è pari, in valore, ad almeno l'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati nel corso dell'anno. Nel restante venti per cento non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni, fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde, contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristicca.*

5. *Nell'ambito del servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni deve essere garantito un apporto di prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), non inferiore al cinquanta per cento.*

6. *L'operatore agrituristicco è tenuto ad esporre al pubblico la carta di provenienza dei prodotti serviti di cui al comma 2, lettere a) e b), inclusi i vini.*

7. *Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente, non è possibile rispettare le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'operatore agrituristicco ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che, svolte le necessarie verifiche, può concedere una deroga limitata all'annualità nella quale si è verificata la causa di forza maggiore.*

Art. 157

(Obblighi di chi svolge attività agrituristiche)

1. Chi esercita attività agrituristiche è tenuto, in particolare, a:

- a) rispettare quanto indicato nella SCIA;
- b) esporre al pubblico la SCIA, nonché le tariffe praticate;
- c) comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;
- d) comunicare entro trenta giorni la cessazione dell'attività alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;
- e) comunicare all'ufficio turistico della provincia competente per territorio, attraverso apposita piattaforma telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dal regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee e, entro il primo ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi per ciascun servizio svolto;
- f) registrare le generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
- g) produrre le scritture contabili e ogni altro documento contenente gli elementi funzionali al controllo;
- h) diffondere, anche attraverso modalità telematiche, informazioni rispondenti ai servizi offerti e alle attività svolte;
- i) esporre in modo ben visibile le informazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti;
- j) presentare comunicazione al comune entro l'1 ottobre, e successivamente solo in caso di variazione, dei prezzi minimi e massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intende praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo; per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.

Art. 158

(Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche)

1. Sono riservati esclusivamente alle aziende agricole in cui si svolgono attività agrituristiche l'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare le aziende agrituristiche, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato dagli operatori agrituristicici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 152, comma 5.

3. Le aziende agrituristiche, oltre il marchio di cui al comma 2, utilizzano il marchio nazionale dell'agriturismo di cui all'allegato C del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche). Utilizzano inoltre i criteri di classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96).

4. All'ingresso principale della struttura agrituristiche o comunque in posizione ben visibile dall'esterno deve essere apposto almeno un cartello indicante il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristiche e i servizi offerti. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l'esercizio dell'attività possono essere posti sulle vie di accesso dell'azienda agrituristiche, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio.

Art. 159

(Promozione delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali)

1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento.

3. La Regione promuove altresì le fattorie sociali secondo le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2017 n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

Art. 160

(Controlli)

1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all’attività svolta.

2. L’esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l’azienda agrituristica per l’assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 161

(Sanzioni)

1. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 chi avvia l’attività agritouristica senza aver presentato la SCIA; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività fino ad avvenuta presentazione della segnalazione.

2. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell’emissione di un nuovo certificato di connessione.

3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi esercita l’attività agritouristica in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi ed è revocato il certificato di connessione.

4. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi non rispetta i vincoli fissati dall’articolo 156, commi 2 e 4, nell’approvvigionamento di materie prime. Il mancato rispetto della quota stabilita dall’articolo 156, comma 2, lettera a), per più della metà della quota stessa costituisce grave violazione.

5 Incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 chi non rispetta la disposizione di cui all’articolo 156, comma 5, nell’approvvigionamento di materie prime.

6. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni pasto in più chi non rispetta il limite di pasti previsti dal certificato di connessione. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite di pasti previsti dal certificato di connessione.

7. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni ospite in più al giorno chi non rispetta il numero di ospiti previsto dal certificato di connessione. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite di ospiti previsti dal certificato di connessione.

8. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 200,00 chi non espone la segnaletica prevista all'articolo 158, comma 3, o espone una segnaletica difforme da quella prevista.

9. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 chi non espone la SCIA e la carta di provenienza dei prodotti o le espone con dati non veritieri.

10 Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non comunica attraverso la piattaforma telematica i flussi turistici e le tariffe praticate.

11. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola violazione chi supera i limiti previsti dal certificato di connessione per tutte le altre attività agrituristiche diverse da alloggio e somministrazione pasti. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite previsto dal certificato di connessione.

12. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 chi non produce scritture contabili contenenti tutti gli elementi utili a consentire il controllo del rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo; tale fattispecie costituisce grave violazione.

13. L'accertamento di una grave violazione comporta, quale sanzione accessoria, il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi nel caso in cui nel quinquennio precedente sia stata contestata la stessa o altra grave violazione.

14. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e alle ATS competenti per territorio. I comuni competenti all'irrogazione delle sanzioni comunicano alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'esito dei procedimenti sanzionatori.

15. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 689/1981 e dalla legge regionale 1/2012. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.

Art. 162

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione del presente titolo definisce:

- a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e le attività agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro, tenuto conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;
- b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto dell'offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali;
- c) i criteri, gli obblighi e i limiti con cui possono essere esercitate le diverse attività agrituristiche;
- d) le modalità di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristicci e di tenuta dell'elenco;
- e) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esercizio di attività agrituristiche;
- f) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche;
- g) le modalità di tenuta dell'elenco delle fattorie didattiche, nonché i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco;
- h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da pescatori professionisti;
- i) le modalità di svolgimento dei controlli e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;
- j) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione al presente titolo.

Art. 163

(Altre attività connesse a quella agricola)

1. *L'imprenditore agricolo, oltre all'attività agritouristica, può svolgere le attività connesse di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché le attività previste dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). ”;*

e) l'articolo 164 è abrogato.”

Art. 2

(Adeguamento del r.r. 4/2008)

1. Il regolamento di attuazione del Titolo X della l.r. 31/2008 vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è adeguato alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla stessa data; fino all'adeguamento continua a trovare applicazione per quanto compatibile con le disposizioni stesse.

Art. 3

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 75 ter della l.r. 31/2008, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), la deliberazione della Giunta regionale è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai florovivaisti è concesso un termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 1 per adeguarsi ai parametri di cui all'articolo 75 ter, comma 1, della l.r. 31/2008.

Relazione illustrativa

Il pdl si compone di due parti: l'inserimento di un nuovo Titolo in materia di florovivaismo e la revisione del Titolo X in materia di agriturismo.

L'inserimento del Titolo VI bis risponde alla finalità di modernizzare il comparto florovivaistico, coerentemente con l'evoluzione dei mercati e gli orientamenti della domanda dei consumatori, nonché con lo spirito di liberalizzazione introdotto dal d.lgs. 228/2001.

Il contesto attuale vede una rapida espansione del settore dei garden center su grandi superfici, che associano la vendita di prodotti di origine agricola ad un assortimento merceologico di beni correlati alla gestione e alla cura del verde, nonché ad elementi di arredo da giardino. Il settore dei garden center è fortemente concorrenziale nei confronti degli imprenditori florovivaisti sia in termini di prezzi sia in termini di attrattività per la completezza dell'offerta commerciale.

S'intende quindi salvaguardare la competitività degli imprenditori agricoli professionali che esercitano l'attività di vendita al dettaglio della propria produzione.

A tal fine:

- si precisa che il florovivaismo consiste nell'attività principale di coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, nonché nell'attività complementare di vendita diretta al dettaglio, secondo le disposizioni dell'art. 4 del d.lgs. 228/2001 e in particolare nei limiti di fatturato previsti, di prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati, di prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, del medesimo settore o altro settore merceologico, e di prodotti strettamente connessi all'attività principale nei limiti di cui all'art. 75 ter (art. 75 bis, comma 2);
- all'art. 75 ter, comma 1, si definisce un limite di superficie da destinare all'esercizio dell'attività di vendita dei soli beni connessi all'attività principale (non oltre il dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non oltre i 1000 mq.), *"fatto salvo quanto disposto"* dall'art. 59 della l.r. 12/2005; per effetto di questa riserva expressa, le superfici destinate alla vendita dei beni connessi non si aggiungono a quelle genericamente destinate alle attrezzature e infrastrutture produttive delle *"aziende orto-floro-vivaistiche"*, per le quali l'art. 59, commi 4 e 4 bis, della l.r. 12/2005 prevede un rapporto di copertura massimo del 20 per cento o del 24 per cento *"per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT"*;
- si definisce un assortimento merceologico a complemento del prodotto florovivaistico, strettamente connesso all'attività principale, in quanto funzionale alla fruizione del prodotto stesso (art. 75 ter comma 2).

Le norme transitorie di cui all'art. 3 rispondono all'esigenza di prevedere un termine:

- a) per l'adozione della deliberazione della Giunta regionale con cui approvare la tabella merceologica dettagliata e stabilire eventuali soglie minime di utilizzo delle produzioni florovivaistiche locali;
- b) per l'adeguamento ai parametri di cui all'art. 75 ter, comma 1, della l.r. 31/2008 da parte dei florovivaisti.

Il Titolo X viene riscritto in termini di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura.

Il concetto di multifunzionalità esprime un nuovo modo d'intendere l'agricoltura, la cui funzione si estende dalla produzione di beni primari alla produzione di esternalità positive con effetti diretti e indiretti e indiretti sul territorio di appartenenza. In particolare, secondo la definizione introdotta nel 2001 dalla Commissione agricoltura dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), *“Oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, l'agricoltura può anche disegnare il paesaggio, proteggere l'ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree”*

rurali, garantire la sicurezza alimentare. Quando l'agricoltura aggiunge al suo ruolo primario una o più di queste funzioni può essere definita multifunzionale.”

Come affermato dalla Direzione generale Agricoltura della Commissione europea, la multifunzionalità riunisce i “*ruoli complementari che l’agricoltura svolge all’interno della società, in aggiunta al suo ruolo di produttore di cibo*”, tra cui “*la fornitura di beni pubblici, quali la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente, la vitalità delle zone rurali e il mantenimento di un equilibrio generale all’interno della società tra i redditi degli agricoltori e i redditi delle persone in altre occupazioni*”.

La multifunzionalità dell’agricoltura sta in altri termini a significare la “*capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari, di varia natura, congiuntamente e in certa misura inevitabilmente collegata alla produzione di prodotti destinati all’alimentazione umana e animale*” (Istituto Nazionale Economia Agraria, 2004).

La multifunzionalità non è solo un bene per i cittadini (si pensi, ad esempio, alle fattorie didattiche, alle energie alternative, alla vendita diretta, alle varie forme di agri-asili/agrinido, all’agricoltura sociale), ma anche un bene per gli imprenditori agricoli: diversificare le fonti di reddito consente loro di ridurre il rischio aziendale potendo contare su fonti alternative di entrate.

Si spiega pertanto la centralità attribuita dall’Unione europea alla multifunzionalità in agricoltura all’interno dei programmi di sviluppo rurale, con la previsione di misure specifiche a sostegno degli agricoltori.

Nel contesto della multifunzionalità particolare importanza riveste l’agriturismo, che costituisce un fattore importante per il riequilibrio e lo sviluppo dei territori in termini economici e sociali, di promozione delle opportunità occupazionali nelle aree più marginali e svantaggiate ed anche di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e dei prodotti aziendali di qualità propri di una realtà territoriale.

Con la revisione del Titolo X della l.r. 31/2008 s’intende dare maggior risalto all’agriturismo, attività che può avvenire solo se connessa in modo indissolubile all’attività agricola che deve rimanere prevalente, e riconoscergli questo rinnovato ruolo.

Grazie all’agriturismo, che oggi in Lombardia conta più di 1650 aziende, è stato possibile salvare una parte importantissima dei fabbricati rurali storici e di pregio e far sopravvivere l’agricoltura tradizionale in zone difficili. Gran parte delle imprese agrituristiche si trovano infatti soprattutto in collina e in montagna, dove non può svilupparsi l’agricoltura che richiede grandi superfici e sistemi produttivi fortemente industrializzati.

L’agriturismo privilegia invece sistemi produttivi di piccole dimensioni, l’integrazione con l’ambiente, in particolare con boschi, foreste, la vicinanza alle città d’arte e agli antichi paesi e borghi medievali o rinascimentali.

Le modifiche apportate in generale

Le modifiche al Titolo X della l.r. 31/2008 sono motivate da differenti necessità emerse a seguito dell’esperienza maturata in dieci anni di applicazione delle disposizioni e dall’evoluzione stessa delle esigenze manifestate dal mondo agricolo e dai consumatori.

In particolare, ci si propone di:

- modificare l’impostazione del Titolo, ora riguardante la sola attività agrituristiche, nel senso di ricondurre l’agriturismo al più generale contesto della multifunzionalità dell’azienda agricola;
- predisporre un testo snello, ma più chiaro nei contenuti e quindi di più agevole applicazione;
- eliminare la previsione dell’Osservatorio agrituristicico, organismo che non è mai stato istituito le cui funzioni sono comunque svolte dagli uffici della Giunta regionale;
- eliminare articoli relativi a funzioni assorbite dalla banca dati regionale, quali la raccolta di dati statistici o la valorizzazione dell’agriturismo attraverso un sito regionale dedicato alla promozione delle strutture agrituristiche lombarde;
- declinare in modo più lineare i requisiti per lo svolgimento dell’attività agrituristiche;
- prevedere l’aumento dal 30 al 40% (35% in montagna) della percentuale dei prodotti propri aziendali utilizzati nella somministrazione dei pasti al fine di una maggiore qualificazione dell’offerta aziendale e ridurre dal 30 al 20% la percentuale di prodotti acquistati dalla grande distribuzione;

- introdurre un limite temporale di cinque anni di esistenza del fabbricato agricolo da impiegare nell'attività agritouristica per evitare di aggirare il divieto di utilizzo di nuove costruzioni per l'attività agritouristica, evitando al contempo il consumo di suolo;
- riscrivere l'intero articolo sulle sanzioni per meglio individuare le fattispecie sanzionate nel rispetto dei principi di proporzionalità e delle sanzioni stesse;
- prevedere casistiche relative alla particolare gravità delle violazioni contestate.

Di seguito l'illustrazione sintetica del contenuto dei nuovi articoli della l.r. 31/2008.

Art. 150 (Multifunzionalità dell'azienda agricola): l'articolo evidenzia le finalità della legge regionale che, in linea con la legge quadro nazionale n. 96/2006, riguardano il sostegno all'agricoltura e la promozione della multifunzionalità dell'azienda agricola e della diversificazione delle sue attività.

Art. 151 (Attività agritouristiche): l'articolo elenca tutte le attività agritouristiche che possono essere svolte dagli agricoltori quali l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione, all'interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali, l'organizzazione nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo.

La novità introdotta riguarda il numero massimo di ospiti giornalieri che passa da sessanta a centoventi, mentre il limite dei pasti somministrabili al giorno passa da 160 a 300. Per il resto, l'articolo riprende anche la vigente previsione circa l'utilizzo dell'abitazione e della cucina dell'imprenditore agricolo, ma ne aumenta i limiti portandoli a 20 ospiti per il servizio di alloggio e a 50 pasti per il servizio di ristorazione.

Art. 152 (Requisiti per lo svolgimento di attività agritouristiche): l'articolo è stato completamente riscritto e, sebbene rispecchi i contenuti delle disposizioni vigenti, concentra, nell'ottica della semplificazione, tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività. In particolare, è stata precisata la procedura per l'ottenimento della qualifica di operatore agritouristico: dalla necessità di avere una certificazione comprovante la connessione dell'attività agritouristica rispetto a quella agricola agli eventuali casi di modifiche della connessione, dalla necessità di frequentare un corso di formazione alla procedura per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agritouristici fino alla presentazione, a fine *iter*, di una SCIA al Comune.

Art 153: l'articolo tratta della SCIA da presentare al comune e di tutti i casi in cui la stessa, a causa di variazioni nella compagine aziendale, debba essere ripresentata agli uffici comunali.

Art. 154 (Locali da destinare ad attività agritouristiche): l'articolo riprende le indicazioni della legge vigente; in particolare, introduce l'obbligo di esistenza del fabbricato da utilizzare per l'attività agritouristica da almeno cinque anni. Questa disposizione è motivata dal fatto che in alcuni casi gli agricoltori aggirano la norma vigente costruendo edifici agricoli che dopo pochi mesi vengono dismessi dall'attività primaria ed impiegati in quella connessa. Si precisa anche che il fabbricato, per essere utilizzato nell'attività agritouristica, deve possedere il requisito di ruralità. Si identificano inoltre le zone del PGT in cui i fabbricati devono essere collocati per poterne riconoscere l'impiego agritouristico. Le nuove disposizioni, secondo quanto disposto dall'ultimo comma, non si applicano ai fabbricati già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 155 (Requisiti strutturali, igienico-sanitari e accessibilità dei fabbricati): l'articolo è rimasto invariato rispetto a quello vigente. Sono stati soltanto aggiornati i riferimenti normativi.

Art. 156 (Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti): è stata aumentata dal 30 al 40% la percentuale relativa all'apporto di prodotti propri dell'azienda ed introdotta *ex novo* una percentuale pari al 35 % per le aziende di montagna. I prodotti del territorio sono confermati al 40% e vi rientrano

tutti quelli dell'intero territorio regionale, comprese le province limitrofe, differentemente dalla legge vigente che identifica solamente la provincia quale "zona" dalla quale recuperare i prodotti.

I prodotti della grande distribuzione passano dal 30 al 20% per meglio caratterizzare l'offerta agricola lombarda. Limitatamente alle colazioni, e questa risulta essere una novità, si stabilisce che la quota di prodotti dell'azienda sommati a quelli del territorio non possa essere inferiore al 50% dell'intera offerta.

Art. 157 (Obblighi di chi svolge attività agrituristiche): l'articolo, ancorché completamente rivisto nella forma, non introduce particolari variazioni rispetto alle disposizioni vigenti. Elenca dettagliatamente gli obblighi di chi esercita l'attività agritouristica, a valere per tutti i servizi offerti. Nell'ottica della semplificazione, si prevede la deroga all'obbligo annuale nella comunicazione dei prezzi al comune, oggi obbligatoria, quando non vi siano cambiamenti nel costo dei servizi offerti.

Art. 158 (Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche): l'articolo ricalca le disposizioni vigenti relative ai cartelli informativi aziendali ed introduce le disposizioni per l'uso del marchio nazionale, condiviso dalle Regioni a livello ministeriale.

Art. 159 (Promozione delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali): il nuovo articolo, nell'ottica di riunire nel Titolo X tutta l'attività multifunzionale dell'azienda agricola, riprende le previsioni dell'art. 8 ter della stessa l.r. 31/2008 che viene conseguentemente abrogato. Richiama inoltre le disposizioni della l.r. 35/2017 relative alle fattorie sociali.

Art. 160 (Controlli): l'articolo indica gli enti competenti ad operare controlli sul rispetto delle norme da parte delle aziende agrituristiche. Non è stata introdotta nessuna modifica rispetto alle previsioni vigenti.

Art. 161 (Sanzioni): l'articolo è stato ampliato nei contenuti e completamente rivisto nel rispetto del principio della proporzionalità. Per ogni fattispecie di violazione è stata prevista una sanzione che aumenta proporzionalmente alla gravità della violazione. L'articolo è stato riscritto in modo che vi sia una chiara e diretta corrispondenza tra violazione e sanzione corrispondente. È stato inoltre precisato cosa s'intende per grave violazione.

Art. 162 (Regolamento di attuazione): l'articolo definisce i contenuti del regolamento.

Art. 163 (Altre attività connesse a quella agricola): l'articolo, in linea con il concetto di multifunzionalità esplicitato già nelle finalità del pdl, sottolinea il fatto che le attività connesse previste all'art. 2135 c.c. sono anche tutte quelle identificate e normate dal decreto l.gs. 228/2001.

Con l'art. 2 del pdl si prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni del vigente regolamento di attuazione del Titolo X della l.r. 31/2008, precisando che, fino all'adeguamento, il regolamento stesso continuerà a trovare applicazione per quanto compatibile.

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”

Relazione tecnico-finanziaria ex art. 28 l.r. n. 34/1978

Le nuove disposizioni introdotte alla l.r. 31/2008 (Nuovo titolo VI bis, articoli 75 bis e 75 ter) sono unicamente volte a regolamentare il settore florovivaistico con la finalità di salvaguardare gli imprenditori agricoli professionali. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e in quanto tali neutre dal punto di vista finanziario.

Con la revisione del Titolo X e in particolare con le modifiche agli articoli da 151 a 158, si provvede ad aggiornare la disciplina relativa alle aziende agrituristiche, tra l'altro riconducendo l'agriturismo al più generale contesto della multifunzionalità dell'azienda agricola, con norme che hanno pertanto carattere ordinamentale e procedurale e che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la promozione dell'agriturismo nell'ambito della più generale promozione dell'azienda agricola che avviene attraverso le risorse del PSR cofinanziato con risorse regionali.

L'art. 159 infine, relativo alla promozione delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali, è unicamente finalizzato a riunire nel Titolo X tutta l'attività multifunzionale dell'azienda agricola, riprendendo le previsioni dell'art. 8 ter della stessa l.r. 31/2008, che viene conseguentemente abrogato, e richiamando le disposizioni della l.r. 35/2017 relative alle fattorie sociali. Anche per la promozione di questa attività, che trova copertura nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale (capitolo 5392), non si determinano pertanto nuove spese per la finanza regionale.

L'art. 161 limitandosi a riscrivere l'intero articolo sulle sanzioni per meglio individuare le fattispecie sanzionate, non ha impatto sul bilancio regionale; per gli enti destinati ad introitare le sanzioni, invece, potrebbero determinarsi degli effetti in relazione alla modifica degli importi, tuttavia non determinabili a priori, in quanto correlati alle sanzioni realmente irrogate.